

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per l'occupazione e gli affari sociali*

**2004/0209(COD)**

22.10.2008

## **EMENDAMENTI 19 - 63**

**Progetto di raccomandazione per la seconda lettura**

**Alejandro Cercas**

(PE413.930v01-00)

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo  
(10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))

AM\_Com\_LegRecomm

**Emendamento 19**  
**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio**

–

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la  
posizione comune del Consiglio.***

Or. el

**Emendamento 20**  
**Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo**

**Posizione comune del Consiglio**

–

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la  
posizione comune del Consiglio.***

Or. en

**Emendamento 21**  
**Marie Panayotopoulos-Cassiotou**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**  
**Considerando 5**

*Posizione comune del Consiglio*

(5) La conciliazione della vita professionale con la vita familiare è anch'essa un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi che l'Unione europea si è prefissata nella strategia di Lisbona, in particolare per accrescere il tasso di occupazione femminile. Lo scopo è non solo rendere più soddisfacente il

*Emendamento*

(5) La conciliazione della vita professionale con la vita familiare è anch'essa un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi che l'Unione europea si è prefissata nella strategia di Lisbona, in particolare per accrescere il tasso di occupazione femminile. Lo scopo è non solo rendere più soddisfacente il clima lavorativo, ma anche consentire un migliore

clima lavorativo, ma anche consentire un migliore adattamento ai bisogni dei lavoratori, in particolare di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche contenute nella presente direttiva sono volte a permettere una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare.

adattamento ai bisogni dei lavoratori, in particolare di quelli che hanno responsabilità familiari. ***Ciò potrebbe essere realizzato in maniera ottimale se a tutti i membri della famiglia fosse concessa una festività pubblica nello stesso giorno, che dovrebbe essere la domenica.*** Varie modifiche contenute nella presente direttiva sono volte a permettere una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare.

Or. de

## **Emendamento 22**

**Thomas Mann, Gabriele Stauner, Ruth Hieronymi, Anja Weisgerber**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo  
Considerando 6 bis (nuovo)**

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

***(6 bis) Il rischio di malattia nelle aziende che obbligano il personale a lavorare di domenica è superiore a quello delle aziende che non lo fanno. La salute dei lavoratori dipende, tra gli altri fattori, dalla possibilità che hanno di conciliare la vita professionale con la vita familiare, di instaurare e mantenere rapporti sociali e di soddisfare i loro bisogni spirituali. La domenica, quale tradizionale giorno di riposo settimanale, contribuisce a questi obiettivi più di ogni altro giorno della settimana***

Or. en

### *Motivazione*

*Recent EUROFOUND findings demonstrate that absenteeism and sick-leave increase significantly in companies working on Sunday. This negative impact on workers' health is mainly due to the consequences for social, especially family life. Sunday is the natural choice for family related activities, as childcare facilities and schools are closed. Also, Article 10 § 2 of Directive 94/33/EC on the protection of young people at work prohibits minors from working on Sunday. Thus protecting this day practically advances reconciliation of work and family life and enhances worker's well-being.*

### **Emendamento 23**

**Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anja Weisgerber, Gabriele Stauner, Jean Marie Beaupuy, Richard Falbr**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo  
Considerando 6 bis (nuovo)**

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

***(6 bis) Il rischio di malattia nelle aziende che obbligano il personale a lavorare di domenica è superiore a quello delle aziende che non lo fanno. La salute dei lavoratori dipende, tra gli altri fattori, dalla possibilità che hanno di conciliare la vita professionale con la vita familiare, di instaurare e mantenere rapporti sociali e di soddisfare i loro bisogni spirituali. La domenica, quale tradizionale giorno di riposo settimanale, contribuisce a questi obiettivi più di ogni altro giorno della settimana***

Or. en

### *Motivazione*

*Recent EUROFOUND findings demonstrate that absenteeism and sick-leave increase significantly in companies working on Sunday. This negative impact on workers' health is mainly due to the consequences for social, especially family life. Sunday is the natural choice for family related activities, as childcare facilities and schools are closed. Also, Article 10 § 2 of Directive 94/33/EC on the protection of young people at work prohibits minors from working on Sunday. Thus protecting this day practically advances reconciliation of work and family life and enhances worker's well-being.*

### **Emendamento 24**

**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo  
Considerando 7**

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

(7) Si ravvisa la necessità di rafforzare la

(7) Si ravvisa la necessità di rafforzare la

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di **introdurre una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda il servizio di guardia e, più specificamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia, come anche di trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.**

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di **venire incontro alle loro esigenze e capacità grazie agli importanti progressi della scienza e della tecnica – ottenuti mediante l'arduo impegno dei lavoratori stessi – allo scopo di ridurre le ore di lavoro e di conseguenza aumentare il tempo per lo svago e il tempo libero e consolidare i diritti dei lavoratori.**

Or. el

#### **Emendamento 25**

**Elisabeth Schroedter, Jean Lambert**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

#### **Considerando 7**

##### *Posizione comune del Consiglio*

(7) **Si ravvisa la necessità di** rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori **e di introdurre una maggiore flessibilità nell'organizzazione** dell'orario di lavoro, **in particolare per quanto riguarda il servizio di guardia e, più specificamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia,** come anche **di** trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.

##### *Emendamento*

(7) **È necessario** rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori **nonostante la sfida posta dalle nuove forme di organizzazione** dell'orario di lavoro, **introdurre modelli di orario di lavoro che offrano ai lavoratori opportunità di apprendimento permanente,** come anche trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.

Or. en

## Emendamento 26

Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo

### Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

#### Considerando 7

##### *Posizione comune del Consiglio*

(7) Si ravvisa la necessità di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori **e di introdurre una maggiore flessibilità** nell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda il servizio di guardia **e, più specificamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia**, come anche di **trovare un nuovo equilibrio tra la** conciliazione della vita professionale con la vita familiare, **da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.**

##### *Emendamento*

(7) Si ravvisa la necessità di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda il servizio di guardia, come anche di **rafforzare il diritto dei lavoratori alla** conciliazione della vita professionale con la vita familiare.

Or. en

## Emendamento 27

Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo

### Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

#### Considerando 8

##### *Posizione comune del Consiglio*

(8) Ai lavoratori dovrebbero essere accordati periodi di riposo compensativo in circostanze in cui non sono concessi periodi di riposo. È opportuno **lasciare agli Stati membri la facoltà di** determinare il termine di tempo ragionevole entro cui è concesso ai lavoratori l'equivalente riposo compensativo, tenendo conto **sia** dell'esigenza di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori **sia del principio di proporzionalità.**

##### *Emendamento*

(8) Ai lavoratori dovrebbero essere accordati periodi di riposo compensativo in circostanze in cui non sono concessi periodi di riposo. È opportuno **che le regole per** determinare il termine di tempo ragionevole entro cui è concesso ai lavoratori l'equivalente riposo compensativo **siano rigorosamente applicate ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee**, tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, **il che implica che il riposo compensativo deve essere concesso immediatamente dopo un periodo combinato di servizio normale e servizio di guardia.**

Or. en

**Emendamento 28**  
**Bilyana Ilieva Raeva**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**  
**Considerando 8**

*Posizione comune del Consiglio*

(8) Ai lavoratori *dovrebbero essere* accordati periodi di riposo compensativo *in circostanze in cui non sono concessi periodi di riposo. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare il termine di tempo ragionevole entro cui è concesso ai lavoratori l'equivalente riposo compensativo, tenendo conto sia dell'esigenza di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sia del principio di proporzionalità.*

*Emendamento*

(8) *Ove* ai lavoratori *non siano stati* accordati periodi di riposo, *si dovrebbe concedere loro, a norma della legislazione vigente, dei contratti di impiego o di altri accordi tra le parti sociali, periodi di riposo compensativo, se possibile immediatamente dopo il periodo di lavoro o successivamente entro un ragionevole lasso di tempo.*

Or. bg

**Emendamento 29**  
**Elizabeth Lynne**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Posizione comune del Consiglio*

*(16 bis) Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, si adottano misure intese a garantire che l'orario di lavoro del lavoratore corrisponda alla somma dei periodi lavorati per ciascuno dei contratti.*

*Emendamento*

Or. en

*Motivazione*

*Affinché la direttiva in esame possa effettivamente tutelare la salute dei lavoratori, è essenziale che l'orario di lavoro sia calcolato su base individuale e non contrattuale, dal momento che una persona può avere più di un contratto.*

**Emendamento 30**

**Thomas Mann, Anja Weisgerber**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – paragrafo - 1 (nuovo)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

***(-1) All'articolo 1, è aggiunto il paragrafo 4 bis:***

***"4 bis. La presente direttiva non si applica ai seguenti ambiti: prevenzione dei rischi e del terrorismo, servizi antincendio, inclusi quelli aeroportuali, Protezione Civile, pubblica sicurezza e ordine pubblico. Gli Stati membri hanno la facoltà di individuare i settori, le zone e i siti sensibili, nonché i servizi e le attività da fornire in loco, che devono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Si provvede in ogni caso ad assicurare il massimo livello di sicurezza e la garanzia di una completa protezione della salute dei lavoratori."***

Or. en

*Motivazione*

*La Commissione e il relatore sono del parere che le squadre antincendio e i servizi della Protezione Civile non rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), tuttavia, contempla unicamente la possibilità di prevedere una deroga per taluni settori. Di fatto, tali servizi rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in esame, che il presente emendamento è quindi inteso a precisare.*

**Emendamento 31**  
**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 bis

*Posizione comune del Consiglio*

"1 bis. "servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione sul proprio luogo di lavoro al fine di intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la propria attività o le proprie funzioni.

*Emendamento*

"1 bis. "servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione sul proprio luogo di lavoro ***o al di fuori di esso*** al fine di intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la propria attività o le proprie funzioni.

Or. el

**Emendamento 32**  
**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 ter

*Posizione comune del Consiglio*

***1 ter. "periodo inattivo del servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è di guardia ai sensi del punto 1 bis, ma non è chiamato dal suo datore di lavoro ad esercitare di fatto la propria attività o le proprie funzioni."***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. el

## **Emendamento 33**

**Elizabeth Lynne**

### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 ter bis (nuovo)

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

***(1 ter bis) "Calcolo dell'orario di lavoro":  
operazione in base alla quale, allorché un  
lavoratore ha più di un contratto di lavoro, il  
suo orario di lavoro è calcolato come somma  
dei periodi lavorati per ciascuno dei  
contratti.***

Or. en

*Motivazione*

*In sede di attuazione della presente direttiva, è essenziale che l'orario di lavoro sia calcolato su base individuale e non contrattuale.*

## **Emendamento 34**

**Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo**

### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 bis

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

***Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la normativa nazionale o, conformemente alla normativa e/o alle prassi nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti.***

***Il periodo inattivo del servizio di guardia può essere calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto***

***L'intera durata del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerata orario di lavoro.***

*dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.*

*Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5, salvo altrimenti previsto:*

*a) in un contratto collettivo o in un accordo tra le parti sociali;*

*o*

*b) nella normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.*

*Il periodo durante il quale il lavoratore esercita di fatto la propria attività o le proprie funzioni durante il servizio di guardia è sempre considerato orario di lavoro.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Il Consiglio e il Parlamento europeo, in qualità di colegislatori, devono attenersi alla giurisprudenza della Corte di giustizia e rispettare la dignità del lavoro delle persone che effettuano servizi di guardia.*

#### **Emendamento 35** **Elizabeth Lynne**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**  
**Articolo 1 – punto 2**  
Direttiva 2003/88/CE  
Articolo 2 bis

#### *Posizione comune del Consiglio*

*Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la normativa nazionale o,*

#### *Emendamento*

*L'intera durata del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerata orario di lavoro.*

*conformemente alla normativa e/o alle prassi nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti.*

*Il periodo inattivo del servizio di guardia può essere calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.*

*Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5, salvo altrimenti previsto:*

*a) in un contratto collettivo o in un accordo tra le parti sociali;*

*o*

*b) nella normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.*

*Il periodo durante il quale il lavoratore esercita di fatto la propria attività o le proprie funzioni durante il servizio di guardia è sempre considerato orario di lavoro.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Per ragioni legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, è importante che il servizio di guardia sia considerato orario di lavoro.*

**Emendamento 36**  
**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 bis

*Posizione comune del Consiglio*

*Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la normativa nazionale o, conformemente alla normativa e/o alle prassi nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti.*

*Il periodo inattivo del servizio di guardia può essere calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.*

*Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5, salvo altrimenti previsto:*

*a) in un contratto collettivo o in un accordo tra le parti sociali;*

*o*

*b) nella normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.*

*Il periodo durante il quale il lavoratore esercita di fatto la propria attività o le proprie funzioni durante il servizio di guardia è sempre considerato orario di lavoro.*

*Emendamento*

*Il servizio di guardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis è considerato orario di lavoro anche qualora il lavoratore non stia svolgendo le proprie mansioni durante il periodo in questione in quanto non invitato a farlo dal datore di lavoro.*

Or. el

## Motivazione

*Η έννοια του χρόνου εργασίας είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη. Είναι ο χρόνος που ο εργαζόμενος θέτει στη διάθεση του εργοδότη και δεν μπορεί να τον διαθέσει για τον εαυτό του, σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή του και μάλιστα ανεξάρτητα εάν είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στο χώρο εργασίας του ή όχι. Επομένως, η διάκριση του χρόνου εφημερίας σε ενεργό και ανενεργό έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και έννοιες του σύγχρονου εργατικού δικαίου και παραβιάζει βάνανσα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από πληθώρα διεθνών συμβάσεων και των περισσότερων εθνικών νομοθεσιών.*

### Emendamento 37

**Anja Weisgerber, Thomas Mann, Thomas Ulmer, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Milan Cabrnoch**

#### Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 bis – comma 1

#### *Posizione comune del Consiglio*

***Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato*** orario di lavoro, ***a meno che la normativa nazionale o, conformemente alla normativa e/o alle prassi nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti.***

#### *Emendamento*

***L'intera durata del servizio di guardia, inclusi i periodi inattivi sono considerati*** orario di lavoro; ***tuttavia, sulla base di un contratto collettivo o di un accordo tra le parti sociali ovvero mediante disposizioni legislative o regolamentari, i periodi inattivi del servizio di guardia possono essere calcolati in modo specifico per rispettare la durata massima settimanale del lavoro stabilita all'articolo 6, con riserva del rispetto dei principi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.***

Or. en

## Motivazione

*L'intera durata del servizio di guardia va considerata orario di lavoro, sebbene gli Stati membri dispongano di una certa flessibilità nel calcolare in maniera specifica i periodi di inattività, in quanto le condizioni di lavoro del servizio di guardia sono spesso alquanto differenti rispetto alle condizioni del normale orario di lavoro in ragione del fatto che, per esempio, il lavoratore ha il tempo di svolgere un'attività privata o di dormire.*

### **Emendamento 38**

**Anja Weisgerber, Thomas Mann, Thomas Ulmer, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Milan Cabrnoch**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 bis – comma 2

#### *Posizione comune del Consiglio*

Il periodo inattivo del servizio di guardia **può essere** calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.

#### *Emendamento*

Il periodo inattivo del servizio di guardia **è** calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.

Or. en

#### *Motivazione*

*Agli Stati membri che calcolano in maniera specifica i periodi di inattività è opportuno raccomandare che lo facciano in base a una media, onde evitare che ogni singolo lavoratore debba riferire circa le attività svolte durante il servizio di guardia.*

### **Emendamento 39**

**Anja Weisgerber, Thomas Mann, Thomas Ulmer, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Milan Cabrnoch**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 bis – comma 3

#### *Posizione comune del Consiglio*

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5, **salvo**

#### *Emendamento*

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5.

*altrimenti previsto:*

*a) in un contratto collettivo o in un accordo tra le parti sociali;*

*o*

*b) nella normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.*

Or. en

*Motivazione*

*In nessuno Stato membro dovrebbe essere possibile considerare i periodi inattivi come periodi di riposo, in quanto ciò comporterebbe la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro per 72 ore o più. La possibilità di una simile deroga deve essere soppressa.*

**Emendamento 40**

**Elisabeth Schroedter, Jean Lambert**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 bis bis (nuovo)

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

***Articolo 2 bis bis***

***Calcolo dell'orario di lavoro***

***Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro e ai fini dell'attuazione della presente direttiva, l'orario di lavoro del lavoratore corrisponde alla somma dei periodi lavorati per ciascuno dei contratti.***

Or. en

*Motivazione*

*Trattandosi di una direttiva che disciplina la salute e la sicurezza, è importante, per tutelare la salute del lavoratore, che l'orario di lavoro sia calcolato su base individuale e non contrattuale.*

**Emendamento 41**

**Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 bis bis (nuovo)

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

*Articolo 2 bis bis*

*Calcolo dell'orario di lavoro*

*Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro e ai fini dell'attuazione della presente direttiva, l'orario di lavoro del lavoratore corrisponde alla somma dei periodi lavorati per ciascuno dei contratti.*

Or. en

**Emendamento 42**

**Bilyana Ilieva Raeva**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 ter – commi 2 e 3

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori\*, e consultando le parti sociali, che i datori di lavoro informino a tempo debito i lavoratori di eventuali modifiche *sostanziali del ritmo o* dell'organizzazione del loro orario di lavoro.

*Tenendo conto delle esigenze dei*

Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori\*, e consultando le parti sociali, che:

– i datori di lavoro informino a tempo

*lavoratori in materia di flessibilità del loro orario e del loro ritmo di lavoro, gli Stati membri incoraggiano parimenti, in conformità delle prassi nazionali, i datori di lavoro ad esaminare le richieste di modifiche dell'orario o del ritmo di lavoro, fatte salve le esigenze aziendali e le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in termini di flessibilità.*

debito i lavoratori di eventuali modifiche dell'organizzazione del loro orario di lavoro; e

*– i lavoratori abbiano la facoltà di chiedere modifiche del loro ritmo di lavoro o dell'organizzazione del loro orario di lavoro, mentre gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro ad esaminare con equità tali richieste, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in termini di flessibilità.*

Or. bg

#### **Emendamento 43**

**Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anja Weisgerber, Gabriele Stauner, Jean Marie Beaupuy**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 ter – commi 2 e 3

#### *Posizione comune del Consiglio*

Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori\*, e consultando le parti sociali, che i datori di lavoro informino *a tempo debito* i lavoratori di eventuali modifiche *sostanziali* del ritmo *o dell'organizzazione del loro orario* di lavoro.

*Tenendo* conto delle esigenze *dei*

#### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori\*, e consultando le parti sociali, che:

– i datori di lavoro informino i lavoratori

***lavoratori in materia di flessibilità del loro orario e del loro ritmo di lavoro, gli Stati membri incoraggiano parimenti, in conformità delle prassi nazionali, i datori di lavoro ad esaminare le richieste di modifiche dell'orario o del ritmo di lavoro, fatte salve le esigenze aziendali e le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in termini di flessibilità.***

***con congruo anticipo di ogni modifica del ritmo di lavoro, e***

***– che i lavoratori abbiano il diritto di chiedere modifiche del loro orario e ritmo di lavoro e che i datori di lavoro abbiano l'obbligo di esaminare tali richieste con equità, tenuto conto delle esigenze in materia di flessibilità sia dei datori di lavoro che dei lavoratori; un datore di lavoro può respingere una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti organizzativi che essa gli comporta sono sproporzionati rispetto ai benefici per il lavoratore.***

***– che il periodo minimo di riposo previsto all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2003/88/CE comprenda in linea di principio la domenica.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Recent EUROFOUND findings demonstrate that absenteeism and sick-leave increase significantly in companies working on Sunday. This negative impact on workers' health is mainly due to the consequences for social, especially family life. Sunday is the natural choice for family related activities, as childcare facilities and schools are closed. Also, Article 10 § 2 of Directive 94/33/EC on the protection of young people at work prohibits minors from working on Sunday. Thus protecting this day practically advances reconciliation of work and family life and enhances worker's well-being.*

**Emendamento 44**  
**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 2 ter

*Posizione comune del Consiglio*

***Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare.***

Gli Stati membri assicurano, ***senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori\****, e ***consultando le parti sociali***, che i datori di lavoro ***informino a tempo debito i lavoratori di eventuali*** modifiche sostanziali del ritmo o dell'organizzazione del loro orario di lavoro.

***Tenendo conto delle esigenze dei lavoratori in materia di flessibilità del loro orario e del loro ritmo di lavoro, gli Stati membri incoraggiano parimenti, in conformità delle prassi nazionali, i datori di lavoro ad esaminare le richieste di modifiche dell'orario o del ritmo di lavoro, fatte salve le esigenze aziendali e le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in termini di flessibilità.***

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro ***non possano apportare*** modifiche sostanziali del ritmo o dell'organizzazione del loro orario di lavoro ***senza il consenso dei lavoratori, come previsto dai contratti collettivi generali nazionali e settoriali.***

Or. el

**Emendamento 45**  
**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 3

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

**2 bis) l'articolo 3 è così modificato:**

**"Articolo 3**

**Riposo giornaliero**

***Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 17 ore consecutive.***

Or. el

**Emendamento 46**  
**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 5

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

**2 ter) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:**

**"Articolo 5**

**Riposo settimanale**

***Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 48 ore a cui si sommano le 17 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3.***

Or. el

**Emendamento 47**

**Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anja Weisgerber, Gabriele Stauner, Jean Marie Beaupuy**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

**2 bis) all'articolo 5, è aggiunto il comma 2 bis:**

***"Il periodo minimo di riposo previsto al primo comma comprende in linea di principio la domenica."***

Or. en

*Motivazione*

*Recent EUROFOUND findings demonstrate that absenteeism and sick-leave increase significantly in companies working on Sunday. This negative impact on workers' health is mainly due to the consequences for social, especially family life. Sunday is the natural choice for family related activities, as childcare facilities and schools are closed. Also, Article 10 § 2 of Directive 94/33/EC on the protection of young people at work prohibits minors from working on Sunday. Thus protecting this day practically advances reconciliation of work and family life and enhances worker's well-being.*

**Emendamento 48**

**Thomas Mann, Gabriele Stauner, Ruth Hieronymi, Anja Weisgerber**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

**2 bis) all'articolo 5, è aggiunto il comma 2 bis:**

***"Il periodo minimo di riposo previsto al***

*primo comma comprende in linea di principio la domenica."*

Or. en

#### *Motivazione*

*Recent EUROFOUND findings demonstrate that absenteeism and sick-leave increase significantly in companies working on Sunday. This negative impact on workers' health is mainly due to the consequences for social, especially family life. Sunday is the natural choice for family related activities, as childcare facilities and schools are closed. Also, Article 10 § 2 of Directive 94/33/EC on the protection of young people at work prohibits minors from working on Sunday. Thus protecting this day practically advances reconciliation of work and family life and enhances worker's well-being.*

#### **Emendamento 49** **Georgios Toussas**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

#### **Articolo 1, punto 2 quater (nuovo)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 6

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

*(2 quater) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 6*

*Durata massima settimanale del lavoro*

*1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori:*

*a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o per contratto collettivo;*

*b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi le 35 ore.*

*2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché chi lavora oltre il*

*numero massimo di ore previsto agli articoli 3, 5 e 6 ottenga una compensazione delle ore di lavoro straordinario da parte del loro datore di lavoro, in conformità con i termini e le condizioni della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, a seconda delle disposizioni più favorevoli."*

Or. el

**Emendamento 50**

**Lasse Lehtinen, Ole Christensen**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

a) al paragrafo 1, *le parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 8 nonché all'articolo 16, lettere a) e c)";*

a) al paragrafo 1, *l'alinea e la lettera a) sono sostituiti dal seguente testo:*

**"1. Nel rispetto dei principi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 3 a 6, 8, e 16, lettere a) e c), allorché la durata dell'orario di lavoro, a motivo delle caratteristiche particolari dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi [...] quando si tratta:"**

**"a) di direttori generali (o persone che occupino posizioni comparabili), dirigenti superiori ad essi direttamente subordinati e persone nominate direttamente dal consiglio di direzione";**

*Motivazione*

*La presente disposizione mira a limitare l'interpretazione estensiva dell'attuale disposizione della direttiva. Il testo riprende l'emendamento del Parlamento europeo in prima lettura.*

**Emendamento 51**

**Elisabeth Schroedter, Jean Lambert**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 1, la lettera a) è  
sostituita dalla seguente:*

*"a) di direttori generali (o persone che  
occupino posizioni comparabili), dirigenti  
superiori ad essi direttamente subordinati  
e persone nominate direttamente dal  
consiglio di direzione";*

*Motivazione*

*Le deroghe alla direttiva dovrebbero essere limitate a salvaguardare i suoi principi in materia di salute e sicurezza, che dovrebbero applicarsi indipendentemente dalla posizione della persona interessata. Fatica e altri sintomi legati allo stress riguardano tutti, indipendentemente dagli incarichi, e mettono a repentaglio la sicurezza e la salute.*

**Emendamento 52**

**Elizabeth Lynne**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*a bis) Al paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:*

*"Quando uno Stato membro prende misure a norma del presente paragrafo, gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione:*

- le misure adottate;*
- la categoria di lavoratori interessati; e*
- le definizioni applicabili a tali lavoratori,*

*e la Commissione esamina la compatibilità del diritto comunitario con le misure notificate.*

Or. en

*Motivazione*

*Affinché l'attuazione della direttiva da parte di tutti gli Stati membri sia compatibile con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, le deroghe dovrebbero essere soggette ad un controllo effettivo e la Commissione europea dovrebbe avere il potere di garantire parità di condizioni.*

**Emendamento 53**

**Bilyana Ilieva Raeva**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

*Posizione comune del Consiglio*

b) al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di

*Emendamento*

b) al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di

riposo compensativo entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo sottoscritto dalle parti sociali";

riposo compensativo, *se possibile immediatamente dopo il periodo di lavoro o successivamente* entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo sottoscritto dalle parti sociali";

Or. bg

#### **Emendamento 54**

**Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

#### *Posizione comune del Consiglio*

b) al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo *entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo sottoscritto dalle parti sociali*";

#### *Emendamento*

b) al paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo *immediatamente dopo i periodi di tempo trascorsi in servizio*";

Or. en

#### *Motivazione*

*Il buon senso esige che il riposo segua i periodi trascorsi in servizio, come indica la Corte di giustizia e come richiedono la salute e la sicurezza dei lavoratori.*

## **Emendamento 55**

**Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo**

### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 3 – lettera d**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

#### *Posizione comune del Consiglio*

d) il paragrafo 5 è così modificato:

**i) il primo comma è sostituito dal seguente:**

***"5. A norma del paragrafo 2 del presente articolo, le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al sesto del presente paragrafo.";***

**ii) l'ultimo comma è soppresso;**

#### *Emendamento*

d) il paragrafo 5 è così modificato:

i) l'ultimo comma è soppresso;

Or. en

#### *Motivazione*

*Il buon senso esige che il riposo segua i periodi trascorsi in servizio, come indica la Corte di giustizia e come richiedono la salute e la sicurezza dei lavoratori.*

## **Emendamento 56**

**Georgios Toussas**

### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 3 – lettera d)**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 17 – paragrafo 5

#### *Posizione comune del Consiglio*

d) il paragrafo 5 è **così modificato:**

**i) il primo comma è sostituito dal seguente:**

***"5. A norma del paragrafo 2 del presente articolo, le deroghe all'articolo 6, nel caso***

#### *Emendamento*

d) il paragrafo 5 è **soppresso.**

*dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al sesto del presente paragrafo.";*

*ii) l'ultimo comma è soppresso;*

Or. el

#### **Emendamento 57**

**Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 18 – comma 3

#### *Posizione comune del Consiglio*

all'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo ***entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo sottoscritto dalle parti sociali***";

#### *Emendamento*

all'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo ***immediatamente dopo i periodi di tempo trascorsi in servizio***";

Or. en

#### *Motivazione*

*Il buon senso esige che il riposo segua i periodi trascorsi in servizio, come indica la Corte di giustizia e come richiedono la salute e la sicurezza dei lavoratori.*

## Emendamento 58

Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Ilda Figueiredo

### Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 19

#### *Posizione comune del Consiglio*

Senza pregiudizio dell'articolo 22 bis, lettera b), e in deroga all'articolo 16, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, **per ragioni oggettive o tecniche ovvero** per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a dodici mesi:

a) mediante contratto collettivo o accordo sottoscritto dalle parti sociali, come previsto all'articolo 18;

*o*

**b) per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.**

Se si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, **lettera b)**, gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro adempia agli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva 89/391/CEE, sezione II.";

#### *Emendamento*

Senza pregiudizio dell'articolo 22 bis, lettera b), e in deroga all'articolo 16, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a dodici mesi:

a) mediante contratto collettivo o accordo sottoscritto dalle parti sociali, come previsto all'articolo 18;

Se si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, **lettera a)**, gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro adempia agli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva 89/391/CEE, sezione II.";

Or. en

#### *Motivazione*

*La protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori richiedono che un periodo di riferimento di 12 mesi sia accettabile solo in subordine ad un contratto collettivo o ad un accordo delle parti sociali in materia.*

**Emendamento 59**  
**Georgios Toussas**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 22

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

6) l'articolo 22 è *sostituito dal seguente:*

6) l'articolo 22 è *soppresso.*

*"Articolo 22*

*Disposizioni varie*

*1. Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.*

*2. In ogni caso, gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale facoltà prendono le misure necessarie ad assicurare che:*

*a) nessun datore di lavoro chiedi a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non è superiore a un anno ed è rinnovabile;*

***b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto di non essere disposto ad accettare di effettuare tale lavoro o perché ha revocato, per qualsiasi motivo, il suo consenso;***

***c) il consenso dato:***

***i) all'atto della firma del contratto di lavoro individuale, o***

***ii) nel corso delle prime quattro settimane del rapporto di lavoro sia nullo e non avvenuto;***

***d) nessun lavoratore che abbia dato il suo consenso ai sensi del presente articolo lavori, nel corso di un periodo di sette giorni, più di:***

***i) 60 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, salvo qualora un contratto collettivo o un accordo sottoscritto dalle parti sociali disponga altrimenti, ovvero***

***ii) 65 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, in assenza di un contratto collettivo e se il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro a norma dell'articolo 2 bis;***

***e) ciascun lavoratore abbia il diritto, durante i primi sei mesi successivi alla stipula di un accordo valido o durante un periodo massimo di tre mesi dalla fine del periodo di prova specificato nel suo contratto, se tale periodo ha durata superiore, di revocare, con effetto immediato, il suo consenso ad effettuare tale lavoro, informandone a tempo debito e per iscritto il suo datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di dare per iscritto un preavviso, di durata non superiore a due mesi;***

***f) il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro e registri adeguati***

*che consentano di accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate;*

*(g) i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti, le quali possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;*

*h) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, trasmetta loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori a lavorare per più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), e registri adeguati che consentano di accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.*

*3. Sempreché siano rispettati i principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, qualora un lavoratore sia impiegato dal medesimo datore di lavoro per un periodo o periodi non superiori complessivamente a dieci settimane nell'arco di dodici mesi, le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e lettera d), non si applicano.";*

Or. el

#### **Emendamento 60**

**Anja Weisgerber, Thomas Mann, Thomas Ulmer, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Milan Cabrnoch**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

d) nessun lavoratore che abbia dato il suo

d) nessun lavoratore che abbia dato il suo

consenso ai sensi del presente articolo lavori, nel corso di un periodo di sette giorni, più di:

i) 60 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, salvo qualora un contratto collettivo o un accordo sottoscritto dalle parti sociali disponga altrimenti, ovvero

(ii) 65 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, in assenza di un contratto collettivo e se il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro a norma dell'articolo 2 bis;

consenso ai sensi del presente articolo lavori, nel corso di un periodo di sette giorni, più di:

i) 60 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, salvo qualora un contratto collettivo o un accordo sottoscritto dalle parti sociali disponga altrimenti **e se il periodo inattivo del servizio di guardia è calcolato in modo specifico ai sensi dell'articolo 2 bis**, ovvero

ii) 65 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi, in assenza di un contratto collettivo e se il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro a norma dell'articolo 2 bis, **senza la possibilità di calcolarlo in modo specifico**;

Or. en

#### *Motivazione*

*È necessario ricordare che proprio 60 ore è il massimo per la situazione in cui il periodo inattivo è calcolato in modo specifico visto l'emendamento degli stessi autori all'articolo 2 bis, in cui si afferma che il periodo inattivo, in generale, è considerato come orario di lavoro. Occorre quindi cambiare la formulazione.*

#### **Emendamento 61 Elizabeth Lynne**

#### **Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 9**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 24 bis – paragrafo 2 – lettera b

#### *Posizione comune del Consiglio*

b) altri fattori che possono contribuire a lunghi orari di lavoro, come l'applicazione dell'articolo 19, primo comma, lettera b).

#### *Emendamento*

b) altri fattori che possono contribuire a lunghi orari di lavoro, come l'applicazione dell'articolo 19, primo comma, lettera b) **e l'uso delle deroghe, in particolare quelle previste all'articolo 17, paragrafo 1,**

*lettera a).*

Or. en

*Motivazione*

*Affinché l'attuazione della direttiva da parte di tutti gli Stati membri sia compatibile con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Commissione dovrebbe esaminare e controllare come gli Stati membri stiano utilizzando le possibilità di derogare alla direttiva sull'orario di lavoro come "opt-out" de facto dalla direttiva.*

**Emendamento 62**  
**Elizabeth Lynne**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**  
**Articolo 1 – punto 9**  
Direttiva 2003/88/CE  
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Posizione comune del Consiglio*

*Emendamento*

***b bis) Gli Stati membri che ricorrono alla deroga di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) informano la Commissione in merito ai motivi, al settore o ai settori, alle attività e al numero di lavoratori interessati, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale. La Commissione effettua immediatamente uno studio esaustivo della definizione di lavoratore autonomo in ciascuno Stato membro, al fine di accertare in che modo la deroga in questione sia utilizzata come forma di "opt-out" dalla direttiva sull'orario di lavoro.***

Or. en

*Motivazione*

*Affinché l'attuazione della direttiva da parte di tutti gli Stati membri sia compatibile con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Commissione dovrebbe esaminare e controllare come gli Stati membri stiano utilizzando le possibilità di derogare alla direttiva sull'orario di lavoro come "opt-out" de facto dalla direttiva.*

**Emendamento 63**  
**Elizabeth Lynne**

**Posizione comune del Consiglio – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 9**

Direttiva 2003/88/CE

Articolo 24 bis – paragrafo 3 – comma 1

*Posizione comune del Consiglio*

3. In base alla relazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio valuta il ricorso alle facoltà previste dalla presente direttiva, segnatamente quelle previste all'articolo 19, lettera b), e all'articolo 22, paragrafo 1.

*Emendamento*

3. In base alla relazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio valuta il ricorso alle facoltà previste dalla presente direttiva, segnatamente quelle previste all'articolo 19, lettera b), **all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)** e all'articolo 22, paragrafo 1.

Or. en

*Motivazione*

*Affinché l'attuazione della direttiva da parte di tutti gli Stati membri sia compatibile con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Commissione dovrebbe esaminare e controllare come gli Stati membri stiano utilizzando le possibilità di derogare alla direttiva sull'orario di lavoro come "opt-out" de facto dalla direttiva.*